



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1033

Modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di esenzione dall'imposta di registro degli atti giudiziari nonché di prescrizione del diritto all'esazione e di decadenza al rimborso

Indice

1. DDL S. 1033 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1033	4

1. DDL S. 1033 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1033
XVIII Legislatura

Modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di esenzione dall'imposta di registro degli atti giudiziari nonché di prescrizione del diritto all'esazione e di decadenza al rimborso

Iter

19 marzo 2019: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1033

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Luca Ciriani](#) ([Fdl](#))

Cofirmatari

[Nicola Calandrini](#) ([Fdl](#)) (aggiunge firma in data 3 aprile 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **30 gennaio 2019**; annunciato nella seduta n. 87 del 5 febbraio 2019.

Classificazione TESEO

ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI , IMPOSTE DI REGISTRO , ATTI
PROCESSUALI CIVILI

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla [6^a Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede redigente il 19 marzo 2019.

Annuncio nella seduta n. 99 del 19 marzo 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1033

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1033

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **CIRIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2019

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di esenzione dall'imposta di registro degli atti giudiziari nonché di prescrizione del diritto all'esazione e di decadenza del diritto al rimborso

Onorevoli Senatori. - Attualmente la pressione fiscale è spesso percepita dal contribuente come iniqua. Se tale convinzione potrebbe risultare per alcuni versi infondata o esagerata, non appare così per quanto riguarda l'imposta di registro sugli atti giudiziari. Si tratta, infatti, di un'autentica duplicazione del tributo in quanto ogni accesso ad una qualsivoglia autorità giudiziaria nazionale comporta già il versamento di un apposito contributo nonché dei diritti di copia per la parte attrice (in base alle disposizioni del testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

Capita, quindi, che ogni provvedimento giudiziario venga assoggettato ad imposta di registro al momento dell'emissione e, successivamente, quando si pone lo stesso provvedimento in esecuzione; il che suona già di per sé giuridicamente aberrante trattandosi comunque di un unico atto. Ciò che si verifica nella realtà di tutti i giorni è, però, ancora più discutibile. Molto spesso, infatti, è la parte vittoriosa in giudizio che si vede costretta a versare all'erario tale imposta, in quanto la parte soccombente risulta inerte o nullatenente. Un semplice recupero crediti diventa, quindi, estremamente oneroso per chi chiede il riconoscimento dei propri diritti e già paga allo Stato il contributo unificato e le marche da bollo ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Pensiamo, allora, a quante aziende e privati cittadini rinunciano *in toto* ad azionare la tutela dei rispettivi diritti a causa della prospettiva di sborsare anticipatamente somme di denaro così elevate. Non siamo dinanzi ad uno strumento deflativo dell'operata macchina amministrativa statale quanto, piuttosto, ad autentici casi di denegata giustizia.

Del resto, lo scopo principale dell'imposta di registro è quello di fornire all'atto una data certa opponibile ai terzi (come espressamente previsto dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131). Nel caso degli atti giudiziari, tuttavia, non vi è bisogno di alcuna data certa né di una registrazione e/o conservazione dell'atto visto che a tale scopo esistono già le cancellerie di ciascuna amministrazione giudiziaria e i relativi registri interni.

Inutile, poi, rammentare come sull'argomento sia più volte intervenuta la giurisprudenza, persino con giudizi di legittimità da parte della Corte costituzionale (tra tutte vedasi la sentenza n. 522 del 21 novembre 2002).

A questo punto si rende necessaria una modifica legislativa volta a rendere più equo il sistema dell'imposta in parola, esentandone alla radice l'esigibilità per qualsiasi atto o provvedimento comunque emesso da un'autorità avente natura giudiziale o a questa comparata (come nel caso degli organi di mediazione previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28).

Infine, si coglie l'occasione per sanare con il presente provvedimento quella che, ai sensi degli articoli 77 e 78 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, appare un'iniqua disparità di

trattamento tra il contribuente e l'erario (la specifica modifica di cui trattasi concerne, come è ovvio, tutti gli atti e documenti diversi da quelli giudiziari, che resteranno comunque assoggettati all'imposta di registro anche dopo l'approvazione delle modifiche proposte con il presente disegno di legge). Mentre, infatti, lo Stato gode di ben dieci anni di tempo per attivare le procedure di recupero delle imposte non versate, il cittadino dispone di soli tre anni per chiedere il rimborso di quanto pagato in eccedenza o senza titolo. Si ritiene opportuno portare entrambi i termini di prescrizione e decadenza ai canonici cinque anni, universalmente applicati per quasi tutte le voci di tassazione oggi vigenti. Entrando nel merito della proposta in esame, si evidenzia come la stessa cerchi di ricorrere il più possibile alla determinazione di principi di massima che consentano, poi, anche talune abrogazioni tacite dell'elefantica produzione regolamentare attualmente vigente in materia.

Di conseguenza, onde evitare dimenticanze e lacune tra le numerose norme di coordinamento, il comma 1 dell'articolo 1 statuisce la *ratio legis* dell'esenzione dall'imposta di qualsiasi atto e provvedimento emesso dalle autorità giudiziarie nel loro complesso, ivi compresi i tribunali e gli organi speciali (sezioni agrarie, Commissioni tributarie, organismi di mediazione istituiti con il decreto legislativo n. 28 del 2010, e simili). Il comma 2 statuisce, invece, una generale equiparazione tra i termini prescrittivi e quelli di decadenza, in tema di rimborso e di esazione dell'imposta dovuta per tutti gli atti diversi da quelli giudiziari.

L'articolo 2 si compone di 21 novelle, che rappresentano il fulcro della disciplina proposta, andando a modificare le vigenti disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 in contrasto con il principio di cui al comma 1 dell'articolo 1.

L'articolo 3 prevede, al comma 1, una clausola di riserva che abroga tacitamente ogni norma e prassi, di qualsivoglia natura (circolari, regolamenti, direttive, eccetera), in contrasto, diretto o indiretto, con i principi di cui all'articolo 1. Il comma 2 estende l'esenzione dall'imposta anche ai provvedimenti giudiziari emessi da autorità straniere che debbano essere eseguiti, convalidati, omologati o deliberati dall'autorità giudiziaria nazionale. Il comma 3, infine, estende espressamente l'esenzione a tutti i verbali di conciliazione prodotti in seno alla cosiddetta procedura di mediazione prevista dal decreto legislativo n. 28 del 2010, intervenendo a modificare l'articolo 17 della citata disposizione.

L'articolo 4 modifica, come sopra ampiamente illustrato, i termini di rimborso e di esazione dell'imposta dovuta per gli atti non giudiziari, portandoli in entrambi i casi a cinque anni.

Infine l'articolo 5, al comma 1, esclude espressamente che l'esenzione sia retroattiva o dia luogo a qualsivoglia diritto alla ripetizione di quanto versato in vigenza della pregressa normativa di riferimento. Lo stesso comma 1, infatti, stabilisce che l'esenzione dall'imposta si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, precisando, anche per scongiurare problemi interpretativi, che essa debba applicarsi a tutti i provvedimenti emessi a decorrere da tale data, ancorché relativi a procedimenti già radicati e in corso. Il successivo comma 2, con riferimento ai termini di prescrizione e di ricorso di cui all'articolo 4, dispone che essi siano applicabili solo agli atti e documenti registrati dopo la data di entrata in vigore della legge. In ultimo, il comma 3 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. Tutti gli atti giudiziari, di qualsiasi genere, natura, specie, valore e contenuto, compresi quelli esecutivi, emanati da organi di autorità giudiziaria, anche speciali, sono esenti dall'imposta di registro.
2. Il diritto all'esazione e al rimborso dell'imposta di registro dovuta su tutti gli atti non aventi natura giudiziale è uniformato in cinque anni per l'amministrazione tributaria e per il contribuente, secondo gli ordinari criteri temporali vigenti in materia fiscale.

Art. 2.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 1, le parole: « presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o » sono soppresse;
- b) all'articolo 9, comma 1, le parole: « , le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali » sono sostituite dalle seguenti: « e le scritture private autenticate »
- c) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è abrogata;
- d) all'articolo 11, comma 2, le parole: « I funzionari indicati alla lettera c) dello stesso articolo devono presentare unicamente l'originale dell'atto » sono soppresse;
- e) all'articolo 13, il comma 3 è abrogato;
- f) all'articolo 14, comma 1, le parole: « o dell'autorità giudiziaria ordinaria » sono soppresse;
- g) all'articolo 14, comma 2, le parole: « e i cancellieri » sono soppresse;
- h) all'articolo 15, comma 1, alinea, le parole: « , b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « e b) »;
- i) all'articolo 15, comma 1, lettera a), le parole: « nonché per gli atti degli organi giurisdizionali conservati presso le cancellerie giudiziarie » sono soppresse;
- l) all'articolo 52, comma 4, le parole: « , per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati » sono sostituite dalle seguenti: « e per le scritture private autenticate »;
- m) all'articolo 54, i commi 2 e 3 sono abrogati;
- n) all'articolo 58, comma 1, le parole: « lettere b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera b) »;
- o) gli articoli 59, 60 e 61 sono abrogati;
- p) all'articolo 63, comma 1, le parole: « lettere b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera b) »;
- q) all'articolo 65, il comma 7 è abrogato;
- r) all'articolo 66, comma 1, le parole: « lettere b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera b) »;
- s) all'articolo 66, comma 2, le lettere a) e b) sono abrogate;
- t) all'articolo 67, comma 1, le parole: « lettere b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera b) »;
- u) l'articolo 8 della tariffa, parte prima, è abrogato;
- v) l'articolo 2 della tabella è abrogato;
- z) l'articolo 10 della tabella è abrogato.

Art. 3.

(Ulteriori disposizioni in materia di applicazione dell'esenzione)

1. Sono abrogate e comunque cessano di applicarsi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché le disposizioni di qualsiasi grado e natura, compresi le circolari e altri documenti di prassi ministeriali, che siano in contrasto, diretto o indiretto, con il principio dell'esenzione dall'imposta di registro degli atti giudiziari, di cui all'articolo 1.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di esecuzione sul territorio nazionale di provvedimenti giudiziari emessi da autorità straniera o di loro delibazione o omologazione da parte dell'autorità giudiziaria italiana.
3. All'articolo 17 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro ».

Art. 4.

(Modifiche ai termini di rimborso e di esazione dell'imposta su atti e documenti non giudiziali soggetti all'imposta di registro)

1. Al comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: « entro tre anni dal giorno del pagamento » sono sostituite dalle seguenti: « entro cinque anni dal giorno del pagamento ».
2. Al comma 1 dell'articolo 78 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: « si prescrive in dieci

anni » sono sostituite dalle seguenti: « si prescrive in cinque anni ».

Art. 5.

(Applicabilità delle disposizioni. Entrata in vigore)

1. L'esenzione dall'imposta di registro degli atti giudiziari, ai sensi dell'articolo 1, non ha effetto retroattivo e non dà luogo o diritto alla ripetizione. La medesima esenzione si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento a tutti i provvedimenti giudiziari emessi a decorrere dalla predetta data, ancorché relativi a procedimenti già in corso.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti gli atti e i documenti soggetti ad imposta, registrati a decorrere dalla predetta data.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

